



UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA

Istituito ai sensi della L.R. n. 1/2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali", ha il compito di supportare i soggetti, pubblici e privati, individuati dall'Autorità Giudiziaria quali titolari di tutela, curatela e **amministrazione di sostegno**.

RIFERIMENTI

L'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela è operativo nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30
- lunedì e giovedì anche al pomeriggio: dalle 15,00 alle 17,00

presso la sede di

Via dell'Industria n. 25 – 28924 Verbania

SI PREGA DI CONTATTARE TELEFONICAMENTE O PER MAIL L'UFFICIO PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

Per informazioni telefonare al n. 0323/4950408 (Dott.ssa Federica Monaco).

E-mail: uppt@provincia.verbania.it

Si riceve su appuntamento.

L'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela si rivolge principalmente:

- alle persone che esercitano la funzione di tutore, curatore e/o amministratore di sostegno;
- alle persone, prive in tutto o in parte di autonomia, che necessitano di una misura di protezione giuridica per la cura dei propri interessi personali e patrimoniali;
- alle loro famiglie;
- agli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari;
- agli enti pubblici e/o privati che erogano prestazioni ed interventi socio-assistenziali alle persone con ridotta autonomia;
- alle organizzazioni del Terzo Settore attive nella difesa dei diritti delle persone soggette a fragilità.

Nello specifico, l'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela:

- fornisce informazioni e documentazione (guide divulgative e formulari) sugli istituti giuridici della tutela, curatela e amministrazione di sostegno;
- offre consulenza rispetto ai procedimenti giurisdizionali previsti dalla normativa vigente in tema di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
- opera in collegamento con gli organi e gli uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia (Tribunale e Procura della Repubblica) e con i soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi socio-sanitari ed assistenziali (A.S.L., Consorzi dei Servizi Sociali, Comuni, I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.P.A.B., etc.).
- attiva interventi formativi rivolti agli operatori socio-sanitari ed assistenziali.

COS'E' L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Con Legge n. 6/2004, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto di protezione, nel campo del diritto civile, in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, per le quali sono previsti interventi di sostegno temporaneo o permanente. Al tutore (per l'interdizione) e al curatore (per l'inabilitazione), si affianca pertanto la **nuova figura giuridica dell'Amministratore di Sostegno**, la cui funzione è quella di assistere "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi" (art. 404 del Codice Civile).

La nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere richiesta:

- dal potenziale beneficiario stesso;
- dal coniuge;
- dalla persona stabilmente convivente;
- dai parenti entro il quarto grado;
- dagli affini entro il secondo grado;
- dal tutore o curatore, contestualmente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione;
- dal Pubblico Ministero;
- dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

Il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno va presentato in carta libera presso la Cancelleria del Giudice Tutelare.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Giudice Tutelare provvede, con decreto motivato immediatamente

esecutivo, alla nomina dell'Amministratore di Sostegno, dopo aver sentito personalmente il beneficiario (recandosi presso il suo domicilio, in caso di impossibilità certificata a presentarsi), come pure i soggetti citati nel ricorso, accertato il suo stato di salute e tenuto conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Se il beneficiario è un minore, il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventerà esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età sarà raggiunta. Il decreto di nomina contiene l'indicazione:

- *delle generalità del beneficiario e dell'Amministratore di Sostegno;*
- *della durata dell'incarico (che può essere anche a tempo indeterminato);*
- *dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'Amministratore di Sostegno può compiere in rappresentanza (ossia in nome e per conto) e/o in assistenza del beneficiario;*
- *dei limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con utilizzo di somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;*
- *della periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (presentazione del rendiconto).*

L'Amministratore di Sostegno deve svolgere i compiti relativi all'ordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice Tutelare o dal Tribunale cui va presentata apposita istanza.

La Legge prevede che il beneficiario conservi sempre la piena capacità di agire per il compimento di alcuni atti della vita quotidiana e continui ad essere titolare del potere di compiere, in via autonoma, tutti gli atti non demandati all'Amministratore di Sostegno ed espressamente indicati nel decreto.

Gli atti compiuti dall'Amministratore di Sostegno, in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso dei poteri conferitigli dal Giudice Tutelare, possono essere annullati entro 5 anni dalla cessazione dell'Amministrazione di Sostegno. Analogamente, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario, in violazione di disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'Amministrazione di Sostegno, possono essere parimenti annullati entro 5 anni dalla cessazione dell'Amministrazione stessa.

I doveri dell'Amministratore di Sostegno sono i seguenti:

- *rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;*
- *informare il beneficiario circa gli atti da compiere;*
- *informare il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario;*
- *presentare periodicamente al Giudice Tutelare una relazione concernente l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;*
- *prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico assunto.*

L'incarico di Amministratore di Sostegno è gratuito; il Giudice Tutelare, tuttavia, può riconoscere il rimborso delle spese e, considerando l'entità del patrimonio del beneficiario e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare all'Amministratore di Sostegno un equo indennizzo.